



**COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO**
Provincia di L'Aquila



Prot. n. 2478 del 08.08.2022

ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 08/08/2022

INTERDIZIONE COLTURE AGRICOLE E CAPTAZIONE DI ACQUA POTABILE NELL'AREA DI RISPETTO DI 200 M DI RAGGIO NEL PUNTO DI SCARICO AL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DAL DEPURATORE COMUNALE.

Il SINDACO

VISTI:

L'art. 54 del D. Lgs 267/200, Co. 4 che recita: "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

L'art. 1 del D. M. Interno del 5 Agosto 2008 che recita: "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

CONSIDERATO:

La sentenza n. 4812/2008 del Consiglio di Stato "il rispetto del principio di proporzionalità si traduce nel potere di sacrificare anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati, entro ragionevoli limiti temporali ed oggettivi e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali (rispetto principi generali dell'ordinamento) e formali (motivazione) nonché adeguata istruttoria. Nel rispetto di tali condizioni, il potere di ordinanza sindacale si può svolgere con relativa ampiezza";

La reale evidenza della motivazione come in narrazione esposta (**T.A.R. Umbria, 29 agosto 2013, n. 451: in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490**);

La presenza di un evento nuovo ed imprevedibile (**T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, NAPOLI, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328**), secondo cui ciò che conta è l'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento

Via Benedetta snc, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Tel. 0862 89203 - Fax 0862 89662

www.comunesantostefanodisessanio.aq.it - amministrativosessanio@legalmail.it - anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

P. IVA e Cod. Fisc. 00173470667



**COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO**
Provincia di L'Aquila



dell'adozione dell'ordinanza, essendo ininfluente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente;

ASSODATA la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, corredata da una congrua motivazione che tale presupposto ha evidenziato; la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto; la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (**Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12;**);

VISTA la nota ricevuta da parte dell'ARTA ABRUZZO, acquisita agli atti di codesto Ente con il prot.n. 2460 del 05/08/2022 ed avente ad oggetto i rapporti di prova n.º AQ/5529/22 e n.º Aq5530/22 relativamente ai risultati delle analisi delle acque di scarico prelevati in data 31/05/2022 sull'impianto di depurazione del Comune di Santo Stefano di Sessanio, da cui risulta la non conformità dello scarico entro il limite di 5000 UFC/100 ml fissato per il parametro Escherichia coli dalla Tabella 4 dell'Allegato 5, parte terza, del D. Lgs.152/06.

ORDINA

Fino a data da destinarsi l'interdizione di qualsiasi forma di colture agricole (anche per auto-consumo) e captazione di acqua per uso potabile, nell'area di rispetto di 200 m. di raggio dal punto di scarico al suolo dei liquami provenienti dal depuratore comunale;

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza di cui alla parte II, per le quali non sia già prevista specifica sanzione ovvero che il fatto non costituisca reato secondo le disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 25 euro a 500 euro e troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m. i.

Contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Santo Stefano di Sessanio, lì 08.08.2022

F.to Il Sindaco
Dott. Fabio Santavicca

Via Benedetta snc, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Tel. 0862 89203 - Fax 0862 89662

www.comunesantostefanodisessanio.aq.it - amministrativosessanio@legalmail.it - anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

P. IVA e Cod. Fisc. 00173470667